

Codice A1618A

D.D. 17 gennaio 2023, n. 15

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione in variante a lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico in comune di Barolo - Richiedente: Beni di Batasiolo S.p.A. (partita IVA 02124830049)



ATTO DD 15/A1618A/2023

DEL 17/01/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione in variante a lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico in comune di Barolo - Richiedente: Beni di Batasiolo S.p.A. (partita IVA 02124830049)

1. PREMESSO CHE:

- con provvedimento unico n. 77/2022 del 11/07/2022 (pratica SUAP n. 135/2022), lo Sportello Unico delle Attività Produttive (di seguito SUAP) Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo assentiva alla ditta Beni di Batasiolo S.p.A.(partita IVA 02124830049), con sede in La Morra, Fraz. Annunziata n. 95, un intervento di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata finalizzato alla realizzazione di un'area coltivata ad ortive in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nei terreni censiti a catasto in Comune di Barolo, al F. 8, mappali 113 e 317p.

- il suddetto provvedimento unico assorbiva i seguenti pareri regionali:

- parere geologico rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo con nota prot. n. 00025480 del 16/06/2022;
- parere autorizzativo rilasciato dal Settore scrivente con nota prot. n. 00081547 del 30/06/2022.

- in data 08/11/2022 il SUAP Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo comunicava l'avvio del procedimento per variante (pratica SUAP n. 464/2022), relativa alla ditta Beni di Batasiolo S.p.A. in località Cascina Zonchetta, Barolo, via Bergesia 8 (F. 8, mappali 113, 317p).

- l'intervento oggetto della richiesta di variante prevede il livellamento di un terreno agricolo, sito in Barolo- Cascina Zonchetta, in quanto a seguito della pulizia dell'area boscata precedentemente autorizzata, è emerso che il piano attuale si trova ad una quota leggermente inferiore rispetto alla quota stimata in fase di progetto iniziale.

- l'intero progetto di sistemazione non subirà variazioni ad eccezione di un maggior quantitativo di materiale da riportare frutto del nuovo rilievo eseguito a seguito dell'abbattimento di gran parte

dell'area boscata, in conformità all'autorizzazione.

- il materiale di riporto, costituito da terreno vegetale, sarà conferito da altro sito di scavo nel Comune di Grinzane Cavour, Strada Parea (rif. DD 2565/A1805B/2022 del 19/08/2022).

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- i lavori complessivamente previsti comportano una superficie di intervento pari a 6.567 mq (di cui 1.750 mq boscati), con movimenti terra pari a 6.045,19 mc (sommando scavi e riporti), con invarianza della superficie interessata ed un incremento dei riporti rispetto a quanto precedentemente autorizzato pari a 2.227,49 mc.

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 00154097 del 12/12/2022 con cui è stata richiesta l'espressione di parere geologico di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021.

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00054640 del 21/12/2022, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

5. PRESO ATTO CHE:

- la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e, pertanto, risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

- l'eliminazione del bosco è già stata in gran parte effettuata a seguito dell'inizio dei lavori precedentemente autorizzati;

- con riferimento al precedente parere autorizzativo prot. n. 00081547 del 30/06/2022 sopra citato, la superficie boscata oggetto di trasformazione è stata ritenuta esente dagli obblighi di compensazione secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 7, lettera c), della L.R. 4/2009, così come modificato dall'art. 84, 3^a comma, della L.R. 25/2021, in quanto la stessa afferisce alla categoria forestale delle Boscaglie pioniere di invasione;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo; pertanto, il presente atto

amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

determina

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

B. DI AUTORIZZARE l'Azienda Agricola Beni di Batasiolo S.p.A. (partita IVA 02124830049) con sede legale in La Morra, Fraz. Annunziata n. 95, 12064 - CN alla variante descritta in premessa da realizzarsi nel comune di Barolo su terreni censiti al C.T. del medesimo Comune al Foglio n. 8, mappali 113 e 317p, nel rispetto del progetto approvato e delle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - prot. n. 00054640 del 21/12/2022 riportato in Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

C. DI FAR SALVO quanto già autorizzato, ove non in contrasto con il presente atto, con il precedente Parere autorizzativo prot. n. 00081547 del 30/06/2022 riportato in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

D. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo

temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento, dei quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo;

- ha validità di 36 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo unico rilasciato dal SUAP con atto n. 77/2022 del 11/07/2022, ossia fino al 11/07/2025, con la condizione che una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

E. DI FARE SALVE le disposizioni e gli adempimenti di cui al d.p.r. 120/2017 ed alla parte iv del d.lgs 152/06, qualora applicabili;

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori in variante almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- è obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- in caso di qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà comunicarlo alla Regione Piemonte tramite apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato.

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

G. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munito di visto autorizzativo, allo Sportello Unico delle Attività Produttive Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo per gli adempimenti di competenza;

H. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE
(A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo (*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 742 / 2022C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di
protocollo

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Riferimento pratica: nostro protocollo n. 52523 del 12/12/2022

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta autorizzazione di variante in corso d'opera su lavori finalizzati alla realizzazione di un orto in pieno campo, in Comune di Barolo (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici -
Richiedente: Beni di Batasiolo s.p.a.
Parere geologico

In data 12/12/2022, prot. n° 52523, è pervenuta dal settore Tecnico Piemonte Sud la richiesta di parere geologico riguardante l'istanza della Società Beni di Batasiolo s.p.a., tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/1989 di una variante in corso d'opera su lavori finalizzati alla realizzazione di un orto in pieno campo, in Comune di Barolo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ domanda su modello regionale;
- ✓ relazione tecnica di variante;
- ✓ documentazione fotografica;
- ✓ tavole grafiche di variante.

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, sulla base della documentazione progettuale inviata, risulta che la variante in corso d'opera in oggetto consiste in un aumento dei volumi di riporto da distribuirsi sulla superficie oggetto di modificazione, precedentemente autorizzata. La superficie di intervento rimane pertanto invariata e pari a 6.567 mq, mentre il volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, passa dai 3.817,70 mc autorizzati a 6.045,19 mc.

In considerazione che in fase istruttoria dei lavori in oggetto, già autorizzati, era stata accertata la compatibilità dell'intervento mediante la modellazione idraulica dello stato attuale e dello stato di progetto, in cui era stato evidenziato che l'area esondabile dal corso d'acqua a seguito della realizzazione dei lavori in esame risultava sostanzialmente invariata, si ritiene che l'aumento dei volumi di terreno di riporto, previsto in variante sulle aree già autorizzate, non possa incidere negativamente sull'assetto idrogeologico dell'area.



Si esprime pertanto parere favorevole alla realizzazione della variante in corso d'opera in oggetto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- le scarpate di riporto in progetto dovranno essere profilate con un'inclinazione non superiore ai 30°, con particolare attenzione per quelle rivolte verso il Rio Bergesia, e dovranno essere accuratamente inerbite, al fine di proteggerle dal dilavamento delle acque di ruscellamento superficiale;
- sia durante i lavori che al termine degli stessi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque che dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in un adeguato sistema di smaltimento;
- il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO
(Firmato digitalmente)



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Data

Protocollo (*) /A1618A

Classificazione 01 – 13.999 – VIDR - 120/2022A

(*) I dati di Protocollo associati al documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Spett.le SUAP Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo
MONFORTE D'ALBA

PEC: suap.unionecomuni@pec.langabarolo.it

e, p.c.:

Spett.le Settore Tecnico Regionale di Cuneo
(A1816B)
C.so Kennedy, 7bis
12100 CUNEO

(trasmesso via Doqui-Acta)

Oggetto: L.r. 45/1989 e s.m.i., L.r. 4/2009 e s.m.i.
Comune: Barolo – Località: Cascina Zonchetta
Proponente: Beni di Batasiolo Spa.
Modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per la realizzazione di un'area coltivata ad ortive in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
Parere autorizzativo.

In data 22/03/2022 (ns. Prot. n. 35066) è pervenuta al Settore scrivente, per tramite del SUAP dell'Unione di Comuni Colline di Langa e Barolo l'istanza della ditta Beni di Batasiolo Spa volta ad ottenere l'autorizzazione ex L.r. 45/1989 per un intervento di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per la realizzazione di un'area coltivata ad ortive in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nei terreni censiti a catasto in Comune di Barolo, al F. 8, mappali 113 e 317.

I lavori previsti comportano una superficie di intervento pari a 6.567 mq (di cui 909 mq boscati), con movimenti terra pari a 3.817,70 mc (sommando scavi e riporti).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati e la documentazione amministrativa in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono:

- ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria regionali
- relazione tecnica
- relazione geologica
- relazione idrologico-idraulica
- relazione forestale
- relazione paesaggistica
- tavole di progetto



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

In data 16/06/2022 (ns. Prot. n. 74857) è pervenuto il parere geologico da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), nel quale si dichiara quanto segue:

- essendo l'area potenzialmente esondabile, in data 21/04/2022 sono stati richiesti approfondimenti tecnici, finalizzati ad accertare che l'intervento in esame non possa incidere negativamente sulla dinamica idraulica del Rio Bergesia;
- la relazione idraulica integrativa (pervenuta il 06/06/2022) evidenziava che, a seguito della realizzazione dell'intervento in progetto, l'area esondabile dal corso d'acqua risulta sostanzialmente invariata.

Pertanto, con tale nota è stato espresso parere favorevole all'intervento in parola, impartendo specifiche prescrizioni che vengono riportate di seguito nella parte dispositiva.

Dall'esame della relazione forestale è emerso che il soprassuolo forestale di cui si prevede la trasformazione è costituito da un Boscaglia pioniera di invasione con presenza di Pioppo bianco, Ciliegio selvatico, Olmo e Robinia governato, a seguito di un precedente utilizzo come arboricoltura da legno, come testimoniato dalla Carta forestale regionale (ed. 2016).

Si prende atto di tale classificazione, avendo però verificato con software GIS (con riferimento all'ultima fotografia aerea fonte Google) che l'area boscata oggetto di potenziale trasformazione sulle 2 particelle catastali interessate è di ca. 1.750 mq, e non di soli 909 mq (vedasi immagine in calce alla presente nota).

Tenuto conto che, a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per il Comune di Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), e che quest'ultimo rimane deputato all'espressione del parere geologico, ai sensi della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Vista la finalità dell'intervento di valorizzazione agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 8 (Cauzione) comma 2, della L.R.45/89 e s.m.i., il proponente è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale, e ai sensi dell'art. 9 (Rimboschimento) comma 4, lett. a) della stessa legge regionale, è altresì esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Come già precedentemente indicato, la superficie boscata oggetto di trasformazione è stata valutata in sede di istruttoria in 0,1750 ha di Boscaglie pioniere di invasione. Pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 7, lettera c), della L.r. 4/2009, così come modificato dall' art. 84, 3^a comma, della L.r. 25/2021, l'intervento di trasformazione boschiva in parola non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto l'area boscata afferisce alla categoria forestale delle "Boscaglie di invasione".

Si rammenta che l'autorizzazione ai sensi del Vincolo idrogeologico verrà rilasciata esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, ed è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regionepiemonte.it

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE AD INTERIM

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la LR n° 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2018, n° 3/AMB;
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs n° 34/2018;
- visto l'art. 19 della LR n° 4/2009 e s.m.i.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'AUTORIZZAZIONE

alla ditta Beni di Batasiolo Spa (nella persona del rappresentante legale Sig. Dogliani Oreste), ai sensi della L.r. n. 45/1989 e s.m.i., ed esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza nonché sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, ad effettuare gli interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo, con movimenti terra finalizzati alla realizzazione di un'area coltivata ad ortive, in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Barolo (in loc. Cascina Zonchetta), su una superficie di 6.567 mq, di cui ca. 1.750 mq boscati ed ascrivibili alla categoria forestale delle "Boscaglie di invasione", con volumi di movimento terra, comprensivi di scavi e riporti stimati in ca. 3.818 mc, sui terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Barolo al foglio n. 8, mappali 113 e 317, a condizione che i lavori vengano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e le relative integrazioni, conservati agli atti, e che siano osservate le prescrizioni obbligatorie e vincolanti di seguito riportate.

Prescrizioni specifiche di carattere geologico riportate nel relativo parere:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. sia durante i lavori che al termine degli stessi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento;
3. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;
4. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi i residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regionepiemonte.it

5. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

Prescrizioni di carattere forestale:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (LR 4/2009 art. 13).

Prescrizioni di carattere generale:

1. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione;
2. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
3. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi devono essere allontanati dall'area;
4. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo prevedendo adeguate azioni antierosive;
5. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori;
6. l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente terre e rocce da scavo;
7. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, per la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
8. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
9. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;
10. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 e s.m.i.;
11. dovrà essere comunicata, al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba, la data di fine lavori; alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, alle integrazioni prodotte e alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché la documentazione fotografica delle varie fasi lavorative;
12. i lavori dovranno essere eseguiti **entro 36 mesi** dalla data del Provvedimento autorizzativo unico del SUAP, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga,



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Vista la finalità dell'intervento di valorizzazione agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 8 (Cauzione) comma 2, della L.R.45/89 e s.m.i., il proponente è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale, e ai sensi dell'art. 9 (Rimboschimento) comma 4, lett. a) della stessa legge regionale, è altresì esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Visto quanto indicato in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera c), della L.r. 4/2009, così come modificato dall' art. 84, 3^a comma, della L.r. 25/2021, l'intervento di trasformazione boschiva in parola non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto l'area boscata afferisce alla categoria forestale delle "Boscaglie di invasione".

Si precisa che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba dovranno pervenire la comunicazione di inizio lavori e successivamente la relazione di fine lavori volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite, contenente il collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004 e il DPR 120/2017, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Cordiali saluti

Il Dirigente ad interim

D.ssa Musolino Chiara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Referenti:

Parte geologica: Pagliero Antonio

E-mail: antonio.pagliero@regione.piemonte.it

Parte forestale-generale: Fabrizio Maglioni

E-mail: fabrizio.maglioni@regione.piemonte.it

Tel: 0171 - 321911

ufficio di: Cuneo - C.so Kennedy, 7bis



Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00027849 del 01/07/2022 - Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00081547 del 30/06/2022